**

**D.M. 24 giugno 2015**

**Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.**

(GU Serie Generale n. 211 del 11 settembre 2015)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 26/09/2015

**Art. 1**

 1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare 27 settembre 2010, adottato di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2010, n. 281, sono

apportate le seguenti modifiche:

 a) all'art. 3, comma 3, le parole «nelle more dell'emanazione della

norma relativa al test di cessione a lungo termine» sono eliminate;

 b) all'art. 5, tabella 1, il rigo contenente «10 12 08 scarti di

ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti

a trattamento termico)» è eliminato;

 c) all'art. 5, tabella 3, nota (\*) sono eliminate le parole «Tale

parametro si riferisce alle sostanze chimicamente attive, in grado di

interferire con l'ambiente, con l'esclusione quindi di resine e

polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.»;

 d) all'art. 6, comma 4, le parole «(ad esempio, sottoposti a

processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati)» sono

sostituite dalle seguenti: «(cioè rifiuti che, sottoposti a

trattamento preliminare, ad esempio di

solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un

comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative

nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica)»;

 e) all'art. 6, comma 4, dopo la lettera d) è inserita la lettera

d-bis): «d-bis) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano

adeguata stabilità fisica e capacità di carico. Per tale

valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC

dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito;»;

 f) all'art. 6, comma 4, dopo la lettera d) è inserita la lettera:

«d-ter) sono sottoposti alla valutazione della capacità di

neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo

i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997.»;

 g) all'art. 6, nella nota (\*) della tabella 5, lettera a., le

parole «e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati

mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività

biologica» sono sostituite dalle seguenti «, fanghi delle fosse

settiche (200304) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal

codice 190501, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in

modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la

digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti

individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal D.M. 29

gennaio 2007»;

 h) all'art. 6, nella nota (\*) della tabella 5, lettera f., sono

eliminate le parole «e dal trattamento biologico, individuati dal

codice 190501»;

 i) all'art. 6, nella nota (\*) della tabella 5, lettera g., le

parole «Rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti

urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606» sono

sostituite dalle seguenti «Rifiuti derivanti dal trattamento

biologico dei rifiuti, individuati dai codici 190501, 190503, 190604

e 190606»;

 j) all'art. 6, nella nota (\*\*\*) della tabella 5, dopo le parole

«precedente nota (\*).» sono aggiunte le seguenti parole: «Resta

inteso che i parametri solfati e cloruri o, in alternativa il

parametro TDS, dovranno essere verificati»;

 k) all'art. 7, comma 2, nell'ultimo periodo dopo le parole «A

titolo esemplificativo i parametri derogabili sono DOC» la parola «,

TOC» è eliminata;

 l) all'art. 8, comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente

lettera f-bis): «f-bis) per la valutazione della capacità di

neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di

cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429.»;

 m) l'Allegato 3 è sostituito dal seguente:

 Allegato 3

 Campionamento e analisi dei rifiuti

 Il campionamento, le determinazioni analitiche per la

caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono

effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore

della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e

qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza

nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di

controllo della qualità.

 Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere

effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi

abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità,

compreso un controllo periodico indipendente.

 1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano

biodegradabile.

 Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla

successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della

composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed

analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.

 2. Analisi degli eluati e dei rifiuti.

 Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione

chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un

campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e

gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari,

pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi

degli eluati» e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002.

 Le prove di eluizione per la verifica dei parametri previsti dalle

tabelle 2, 5, 5a e 6 del presente decreto sono effettuate secondo le

metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma UNI

10802.

 La valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi

(ANC), è effettuata secondo le metodiche CEN/TS 14997 o CEN/TS

14429.

 La determinazione degli analiti negli eluati è effettuata secondo

quanto previsto dalla norma UNI 10802. Per la determinazione del DOC

si applica la norma UNI EN 1484. I risultati delle analisi degli

eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si

applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale

valore di concentrazione, effettuando i test di cessione secondo le

metodiche di cui alla Norma UNI 10802, equivale al risultato espresso

in mg/kg di sostanza secca diviso per un fattore 10.

 La determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10-C40

è effettuata secondo la norma UNI EN 14039.

 Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi

indicati dalle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657.

 La determinazione del TOC nel rifiuto tal quale è effettuata

secondo la norma UNI EN 13137.

 Il calcolo della sostanza secca è effettuato secondo la norma UNI

EN 14346.

 Per determinare se un rifiuto si trova nello stato solido o liquido

si applica il procedimento riportato nella norma UNI 10802.

 La determinazione dei PCB deve essere effettuata sui seguenti

congeneri:

 congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario:

28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177,

180, 183, 187;

 congeneri individuati dall'OMS come «dioxin like»: 77, 81, 105,

114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.

 Le determinazioni analitiche di ulteriori parametri non

specificatamente indicati dalle norme sopra riportate devono essere

effettuate secondo metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale

e/o internazionale.

 3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.

 Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti

amianto le analisi devono essere integrate come segue.

 3.1 Analisi del rifiuto

 Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il

contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente

utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal

D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità, la percentuale in

peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento,

sarà ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante

rispetto al valore del rifiuto iniziale.

 La densità apparente è determinata secondo le normali procedure

di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica

strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densità

assoluta è determinata come media pesata delle densità assolute dei

singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei

rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale finale. La

densità relativa è calcolata come rapporto tra la densità

apparente e la densità assoluta.

 L'indice di rilascio I.R. è definito come:

 I.R. = frazione ponderale di amianto/densità relativa (essendo

la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).

 L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato,

dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e

solidità.

 La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi

contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.

 La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo

le modalità indicate nel piano di sorveglianza e controllo.

 3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.

 Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in

contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle

analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati

nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità».

 Il presente decreto sarà sottoposto al preventivo controllo di

legittimità della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.